

STATUTO

Azienda Trasporti Pubblici

Costituito Tra:

Amministrazione Provinciale di Nuoro e Comune di Nuoro

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione

1. Tra il Comune di Nuoro e la Provincia di Nuoro é costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito di specifica Convenzione, un Consorzio per la gestione associata dei pubblici servizi di trasporto e per l'espletamento di ogni altra attività ad esso connessa o collegata come meglio descritto all'art. 4

2. Con la costituzione del Consorzio di cui al precedente punto viene attuata la trasformazione, ai sensi del primo comma dell'art. 60 della citata legge 142/1990, dell'esistente "Consorzio Trasporti Pubblici" costituito con decreto del Prefetto di Nuoro in data 19 Dicembre 1973 n. 2572/1 e della sua Azienda speciale denominata "Azienda Trasporti Pubblici".

Art. 2 - Denominazione e Sede

1. Il Consorzio di cui al precedente articolo viene denominato "AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI" e più brevemente "A.T.P.".

2. Il Consorzio di cui sopra ha sede nel Comune di Nuoro.

Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto dall'art. 23, comma 1° e dall'art. 25, comma primo della legge 142/1990; esso è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale ed organizzativa.

In quanto Ente pubblico economico la sua attività negoziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge, salvo diversa espressa specifica disposizione di legge, secondo le regole del diritto comune.

Mediante appositi regolamenti interni da approvare nelle forme e con le procedure stabilite nel presente Statuto, il Consorzio disciplina lo svolgimento della propria attività.

Art. 4 - Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:

a) gestire direttamente e con qualunque mezzo servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nel territorio degli Enti consorziati;

b) esercitare eventuali prolungamenti e derivazioni nonché servizi di coincidenze e interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale;

c) svolgere ogni servizio e/o attività commerciale comunque connessa con il trasporto pubblico che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti quali ad esempio:

- 1) servizio di noleggio con o senza conducente;
- 2) servizio ed attività di rimozione autovetture;
- 3) impianto e gestione di parcheggi e parchimetri;
- 4) impianto e gestione di autostazioni e di attività ed esercizi commerciali nelle autostazioni;
- 5) servizi di trasporto scolastici;
- 6) servizi di trasporto disabili;

d) svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;

e) svolgere ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto;

2. Il Consorzio può promuovere la costituzione o partecipare a società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate, che possano operare anche per conto terzi.

Art. 5 - Attività extra territoriale

1. Il Consorzio, con l'approvazione dell'Assemblea, può svolgere i servizi elencati all'art. 4 ed altri servizi pubblici in altri Comuni previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

2. Il Consorzio può svolgere i servizi elencati all'art. 4 ed altri servizi pubblici anche in rapporto di concessione di cui all'art. 22, lettera b) della legge 8.6.1990, n. 142 ed, all'uopo, partecipare a gare indette per l'aggiudicazione della concessione.

3. L'acquisizione delle gestioni in convenzione od in concessione è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento, di cui il Consiglio di Amministrazione deve dare atto nel relativo provvedimento.

4. Il Consorzio può promuovere la costituzione di società di diritto privato che abbiano come oggetto sociale lo svolgimento dei servizi elencati all'art. 4 nel territorio di altri enti locali; a tali società possono partecipare gli enti locali interessati, gli utenti del servizio nonché, se ritenuto necessario od opportuno in relazione alla natura del servizio da svolgere, altri soggetti pubblici e/o privati imprenditori.

Il Consorzio può altresì aderire a società di diritto privato già costituite ad iniziativa di comuni, province e/o soci privati per lo svolgimento di uno o più servizi elencati all'art. 4 nel territorio dei predetti comuni o province.

Art. 6 - Adesione alle federazioni di categoria

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del proprio fine.

2. Esso può altresì cessare per decisione di un numero di Enti consorziati che complessivamente detenga almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

3. E' consentito a ciascun Ente Consorziato in recesso, purché intervenga in consenso di tutti gli Enti Consorziati, da effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

a) la richiesta di recesso deve essere notificata al Presidente dell'Assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 marzo di ciascun anno;

b) entro il successivo 30 giugno il Presidente dell'Assemblea deve notificare agli Enti Consorziati tale richiesta corredata con il parere dell'Assemblea.

Gli Enti Consorziati devono esprimere il loro consenso entro 60 giorni; trascorso tale termine il consenso si intende espresso tacitamente.

In presenza del consenso espresso o tacito di cui al comma che precede, l'Assemblea, con propria deliberazione, rende operante il recesso dalle ore zero del primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora l'Ente recedente sia debitore o creditore di somme verso il Consorzio, il detto parere favorevole dell'Assemblea è subordinato alla condizione dell'avvenuto adempimento delle reciproche obbligazioni, da parte, rispettivamente, dell'Ente recedente o del Consorzio.

Art. 7 - Durata

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del proprio fine.

2. Esso può altresì cessare per decisione di un numero di Enti consorziati che complessivamente detenga almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

3. E' consentito a ciascun Ente consorziato il recesso, purché intervenga il consenso di tutti gli Enti consorziati, da effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

a) la richiesta di recesso deve essere notificata al Presidente dell'Assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentuno marzo di ciascun anno;

b) entro il successivo 30 giugno il Presidente dell'Assemblea deve notificare agli Enti consorziati tale richiesta corredata con il parere dell'Assemblea.

Gli Enti consorziati devono esprimere il loro consenso entro 60 giorni; trascorso tale termine il consenso si intende espresso tacitamente.

In presenza del consenso espresso o tacito di cui al comma che precede, l'Assemblea, con propria deliberazione, rende operante il recesso dalle ore zero del primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora l'ente recedente sia debitore o creditore di somme verso il Consorzio, il detto parere favorevole dell'Assemblea è subordinato alla condizione dell'avvenuto adempimento delle reciproche obbligazioni, da parte, rispettivamente, dell'Ente recedente o del Consorzio.

Art. 8 - Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun Ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli art. 2450 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2. Le deliberazioni relative a:

- a) le richieste di ammissione al Consorzio di altri Enti locali;
- b) le modificazioni dello Statuto del Consorzio di cui all'art. 68 dello Statuto,
- c) le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato

non possono essere adottate dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione dei relativi schemi agli Enti consorziati. Entro tale termine gli Enti consorziati potranno comunicare all'Assemblea del Consorzio il loro motivato dissenso su tali schemi di deliberazione.

Trascorso tale termine senza che intervenga tale comunicazione, il consenso si intende tacitamente reso.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono responsabili della notificazione degli schemi di deliberazione sopra indicati.

3. All'atto dello scioglimento dovranno essere altresì restituiti agli Enti consorziati interessati i beni dagli stessi assegnati in affitto e/o comodato al Consorzio.

Art. 9 - Recesso

1. All'Ente recedente spetta una quota - parte del patrimonio netto risultante dall'ultimo consuntivo approvato, proporzionale alla sua quota di partecipazione al Consorzio, decurtata di una percentuale del 10% a titolo di penale per il recesso anticipato.

2. Nella assegnazione all'Ente recedente della quota-parte di cui sopra dovranno essere osservati i seguenti criteri, fatta salva una eventuale compensazione in denaro fra recedente e Consorzio:

- a) assegnazione degli impianti fissi usati esclusivamente per l'Ente recedente;
- b) assegnazione dei mezzi mobili impiegati esclusivamente nel territorio dell'Ente recedente.

Per la valutazione dei beni di cui alle precedenti lettere a) e b) si fa riferimento ai valori contabili.

4. I beni assegnati al recedente acquisiti dal Consorzio negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo consuntivo approvato verranno valutati al prezzo di acquisto o costruzione depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati fatti in maniera difforme.

5. L'Ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza delle eventuali perdite conseguite negli esercizi successivi a quello relativo all'ultimo consuntivo approvato, nonché delle altre eventuali perdite non ancora ripianate. Parimenti il Consorzio dovrà erogare all'Ente recedente la quota di spettanza degli eventuali utili relativi ai predetti esercizi.

6. Al recedente dovranno essere altresì restituiti gli eventuali beni dallo stesso assegnati al Consorzio in affitto e/o in comodato.

Art. 10 - Trasmissione delle deliberazioni dell'Assemblea agli Enti consorziati

1. Il Presidente dell'Assemblea provvede a trasmettere agli Enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea stessa. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti Consorziati

1. Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:

- attueranno incontri con gli Enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
- divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.

Art. 12 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti consorziati e tra essi ed il Consorzio verranno decise da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti interessate ed il terzo di comune accordo fra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

2. In mancanza di accordo fra le parti interessate in ordine all'applicazione di quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 come pure per quanto concerne la definizione di aspetti eventualmente non regolamentati negli articoli stessi, la materia è deferita alle decisioni di un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Nuoro.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 13 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea - composizione

1. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Presidente o del Sindaco, o di loro delegati, scelti fra i consiglieri comunali e provinciali in carica, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il rappresentante dell'Ente esercita in assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione, così determinate (fatto uguale a 1000 il totale dei voti):

- 1) Provincia di Nuoro..... 250
- 2) Comune di Nuoro..... 750

3. Al verificarsi di variazioni alla quota di partecipazione iniziale dei singoli Enti associati, a seguito sia di nuovi conferimenti che di recesso di Enti o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea, con propria deliberazione, apporta le corrispondenti variazioni al numero di voti assegnati a ciascun rappresentante. Tali deliberazioni devono essere adottate con le modalità previste dall'art. 18.2.

Art. 15 - Assemblea - funzioni

1. Spetta all'Assemblea consorziale:

- a) eleggere con le modalità di cui al successivo art. 23, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- b) revocare il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti con le modalità di cui al successivo art. 24;
- c) nominare, con le modalità di cui al successivo art. 34, il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) approvare gli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale;
- e) approvare le modifiche allo Statuto nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi articoli 18.2 e 68;
- f) approvare le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con le modalità di cui al successivo art. 18.2;
- g) approvare l'ammissione al Consorzio di altri Enti locali con le modalità di cui al successivo art. 18.2;
- h) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto;
- i) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 48.

2. L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Assemblea - Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea è il rappresentante dell'Ente Consorziato che ha la maggiore quota di partecipazione.

2. Il Presidente dell'Assemblea svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti;
- firma gli atti dell'Assemblea e la relativa corrispondenza;
- esercita la vigilanza sul Consorzio.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal consigliere da lui delegato.

Art. 17 - Assemblea - funzionamento

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, a norma di legge, dei Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del Piano-programma e del Conto consuntivo del Consorzio.

2. L'Assemblea può altresì riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente od a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un quinto del totale delle quote di partecipazione.

3. L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma; sia la lettera che il telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

5. Le sedute dell'Assemblea sono valide:

a) in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 751 millesimi del totale delle quote di partecipazione;

b) in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 250 millesimi del totale delle quote di partecipazione.

Art. 18 - Assemblea - deliberazioni

1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti, salvo i casi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.

2. Le deliberazioni concernenti:

a) le richieste di ammissione al Consorzio di altri Enti locali;

b) le modificazioni dello Statuto del Consorzio di cui al successivo art. 68;

c) le variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato,

non possono essere adottate dall'Assemblea del Consorzio prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di notificazione dei relativi schemi agli Enti consorziati. Entro tale termine gli Enti consorziati potranno comunicare all'Assemblea del Consorzio il loro motivato dissenso su tali schemi di deliberazione.

Trascorso tale termine senza che intervenga tale comunicazione, il consenso si intende tacitamente reso.

Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Consorziale sono responsabili della notificazione degli schemi di deliberazione sopra indicati.

3. Le deliberazioni concernenti lo scioglimento del Consorzio o il recesso di Enti consorziati sono subordinate al consenso degli Enti consorziati nei limiti e con le modalità stabilite dal precedente art. 7.

4. Le deliberazioni di cui al precedente art.10 devono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno degli Enti consorziati sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Enti.

5. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni recate dal Capo XII della Legge 142 dell'8 giugno 1990, a norma di quanto disposto dall'art. 49 della stessa legge.

Art. 19 - Segretario dell'Assemblea

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da un Segretario o funzionario di Ente consorziato o funzionario del Consorzio nominato dall'Assemblea stessa.

Art. 20 - Assemblea - indennità

1. Ai componenti dell'Assemblea e al Segretario potranno essere corrisposte indennità nella misura fissata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri effettivi, compreso il Presidente.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - requisiti per la nomina e incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, devono essere scelti dall'Assemblea dei rappresentanti, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale.

2. L'Assemblea nomina i consiglieri di amministrazione tenendo presente:

- a) che i candidati devono possedere una documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;
- b) che in caso di rinnovo è necessaria una positiva valutazione dell'attività svolta dal candidato nell'esercizio del precedente mandato;
- c) che, ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in particolare, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio coloro che sono in lite col Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio;
- d) che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.
- e) che non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione persone che ricoprono analoghi incarichi in altri Enti e/o Consorzi Pubblici.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea consortile.
2. L'Assemblea provvede prima alla nomina del Presidente e, successivamente alla nomina dei quattro consiglieri.

Art. 24 Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di revoca dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli Componenti possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione espressa dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 751 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
2. La revoca è ammessa:
 - a) in tutti i casi in cui l'Amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti del Consorzio;
 - b) quando l'Amministratore, con il suo comportamento, determina il venir meno della fiducia dell'Assemblea.
3. La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti per gli amministratori delle Società per azioni dagli articoli 2390 e 2391 del Codice civile. In tali casi l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione: Durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.
2. I componenti del Consiglio sono dichiarati decaduti, nei termini e nei modi previsti dalle norme legislative vigenti, nei casi di sopravvenuta ineleggibilità incompatibilità, nonché di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
3. Le surrogazioni dei Consiglieri sono effettuate dall'Assemblea Consorziale non appena si siano verificate le eventuali vacanze che il Presidente del Consorzio ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea Consorziale entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza. I componenti surroganti restano in carica limitatamente a quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dal mandato, pur rimanendo in carica fino alla nomina dei successori, nel caso in cui, anche durante il quadriennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale e provinciale, a seguito di elezioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade quando, per due esercizi consecutivi il Consorzio non consegue il pareggio di bilancio con le modalità previste dall'art. 13 comma 4 della legge 142/90.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione: compiti

1. Il Consiglio, nei limiti degli indirizzi formulati dall'Assemblea, è competente per gli atti necessari al perseguimento ed al raggiungimento di tutti gli obiettivi che il Consorzio è destinato a soddisfare e che non siano per legge o per statuto espressamente riservati al Presidente e al Direttore generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) delibera le politiche industriali e di servizio del Consorzio nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea ed in conformità al piano programma;
- b) delibera il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo;
- c) delibera i regolamenti previsti dal presente statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;
- d) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;
- e) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte dei suoi compiti al Direttore generale e affidare specifici incarichi ai suoi componenti.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: modalità e tempi di convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Può essere inoltre convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta avanzata, per specifici argomenti, da due componenti o dal Direttore generale o dal Collegio dei Revisori. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea Consorziale.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

4. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a cura del personale del Consorzio o a mezzo del servizio postale o a mezzo telegramma almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio nella loro residenza anagrafica salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente.

6. Le sedute convocate senza l'osservanza delle formalità di cui sopra, sono valide solo se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione: Validità delle sedute e votazioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che questo sia regolarmente costituito e in grado di deliberare, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, compreso il Presidente.

3. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando però si tratti di deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse devono essere adottate a scrutinio segreto.
6. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti (quorum funzionale); essi sono invece computati tra i presenti (quorum strutturale) ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.
7. Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno invece computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla.
8. Ciascun Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione: partecipazione alle sedute

1. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
2. I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio.
3. Il Direttore generale interviene alle sedute della Commissione con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritiene eventualmente di scostarsene.
4. Il Presidente e il Consiglio possono invitare alle riunioni per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti compresi nell'ordine del giorno persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono tuttavia uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione: redazione verbali, visione e rilascio copie

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un dipendente del Consorzio, scelto dal Consiglio stesso, con funzioni di Segretario del Consiglio.
In assenza del Segretario i verbali sono redatti da un altro dipendente designato dal Presidente, oppure dal Direttore generale. In caso di mancanza delle persone di cui sopra i verbali sono redatti da un consigliere designato dal Consiglio.
I verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente della seduta e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
3. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore generale o da altro dipendente da lui delegato.

Art. 31 - Consiglio di Amministrazione: regolamento per la visione e il rilascio di copie degli atti

Copia delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione può essere rilasciata secondo le condizioni e le procedure dettate con apposito regolamento aziendale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia a chi ne abbia interesse, previa autorizzazione del Presidente.

Il medesimo regolamento aziendale detta altresì le regole relative alla visione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri atti aziendali.

Art. 32 - Consiglio di Amministrazione: norme varie

1. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti e affini entro il IV grado.

2. Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea a norma di legge.
3. Il trattamento da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di missione per conto del Consorzio è stabilito dal Consiglio stesso con apposito regolamento da adottare ai sensi di legge; con lo stesso regolamento vengono definite, nel rispetto della legge, le modalità di corresponsione agli amministratori del rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle attività aziendali.
4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto ai permessi stabiliti per le Aziende speciali del Comune e della Provincia dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 816 e successive modificazioni.
5. Il Consorzio, con deliberazione consiliare, provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 33 - Funzioni e deleghe

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
- d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale come indicato al successivo articolo 47;
- e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto e dalla Convenzione.

2. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere da lui delegato che assume la denominazione di Vice Presidente.

La delega, fatta per iscritto, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e agli Enti consorziati.

Qualora sia assente o impedito anche il vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

4. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, al Vice Presidente e ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 - Collegio dei Revisori - requisiti e modalità di nomina

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria è affidato ad un Collegio di Revisori, nominato dalla Assemblea e composto di tre membri, che devono essere scelti, purchè iscritti nel "registro dei revisori contabili":

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente ;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. I Revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i Consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori del Consorzio e del Direttore Generale, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati al Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

5. Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione (partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di Amministrazione, accertamenti individuali di competenza, ecc.) nonché - in caso di missione per conto del Consorzio - il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Collegio dei Revisori: compiti

1. Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto in materia.

Il Collegio accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale sono evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti, attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste dall'art. 2425 del Codice Civile.

2. Il Collegio vigila altresì sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:

- a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
- b) esamina, con frequenza almeno quadrimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Amministrazione del Consorzio e dagli enti consorziati, ed - in specie - sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.

3. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.

5. I Revisori possono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale delle sue eventuali osservazioni o rilievi. I Revisori devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

6. Il Collegio deve presentare all'Assemblea Consorziale ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità dei diversi servizi.

Nella relazione stessa sono riportati gli indicatori di cui all'art. 49 che devono essere comparati con quelli medi

calcolati dalla CISPEL. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.

7. I Revisori devono, nello svolgimento della loro attività, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dagli organismi nazionali di categoria.

Art. 36 - Collegio dei Revisori: funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di tre giorni ai rappresentanti degli enti consorziati, al Presidente ed al Direttore generale del Consorzio.

3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

CAPO V - DIREZIONE

Art. 37 - Direttore generale: attribuzioni

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna dell'Azienda idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

In particolare il Direttore generale:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;
- f) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabiliti, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro con apposito regolamento aziendale;
- g) dirige il personale dell'Azienda;
- h) provvede - nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito Regolamento agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle "spese in economia"; presiede alle aste e alle licitazioni private e stipula i contratti;
- i) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- m) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di

conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;

n) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 26 n. 3.

2. Il Direttore generale, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dirigenti del Consorzio parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.

Art. 38 - Direttore generale: nomina

1. Il Direttore generale del Consorzio è scelto per concorso pubblico, per esami e titoli.

2. La Commissione Giudicatrice è composta di cinque membri, compreso il Presidente, fra i docenti ed esperti del settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione fuori dal proprio seno.

3. Per la nomina del Direttore generale è necessario il possesso del diploma di laurea nelle seguenti discipline: ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza o equipollenti. Altri requisiti potranno essere previsti nel bando di concorso, nel rispetto delle norme vigenti.

4. Non possono essere nominati al posto di Direttore generale del Consorzio i componenti dei Consigli degli Enti consorziati, i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nonché i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso.

Art. 39 - Direttore generale: licenziamento durante il triennio

1. Il Direttore generale è nominato per tre anni e può essere confermato. Durante il triennio il Direttore generale non può essere licenziato se non per giusta causa riguardante l'azienda o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare, pure per iscritto ed in un congruo termine comunque non inferiore a venti giorni, le sue difese.

2. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 40 - Direttore generale: conferma o licenziamento a fine triennio

1. Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore generale, con intervento di almeno quattro quinti dei suoi componenti, questi si intenderà automaticamente cessato.

Art. 41 - Direttore generale: trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali, dai contratti integrativi del settore, aziendali e individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle leggi vigenti.

2. La semplice adesione del Consorzio a una delle Federazioni associate alla C.I.S.P.E.L. comporta l'automatica applicabilità al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

Art. 42 - Direttore generale: sostituzione

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene designata la persona (di regola un dirigente del Consorzio) incaricata di svolgere le funzioni di Direttore generale in caso di assenza o impedimento del titolare e in caso di vacanza del posto.

2. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE

Art. 43 - Struttura organizzativa

La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, quale responsabile della gestione.

Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.

Art. 44 Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente (compresi i dirigenti) è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende speciali degli Enti locali, dai contratti collettivi integrativi di settore, aziendali e individuali, nonché - per quanto in essi non stabilito - dalle leggi vigenti.

2. La semplice adesione del Consorzio ad una delle Federazioni associate alla CISPEL comporta l'automatica applicazione al personale dalla stessa dipendente dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

Art. 45 - Regolamento del personale

1. I requisiti e le modalità di assunzione del personale (compreso il personale con qualifica di "dirigente") le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, quale responsabile della gestione.

2. Il regolamento di cui sopra deve garantire la massima trasparenza ed imparzialità in materia di assunzioni.

Esso deve prevedere, fra l'altro:

- a) la possibilità di affidare a società specializzate la preselezione e/o selezione del personale da assumere;
- b) che in caso di espletamento di concorsi o selezioni interni o pubblici, le Commissioni giudicatrici siano presiedute dal Direttore generale o da un suo delegato e composte da persone fornite di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire.

TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 46 - Indirizzi dell'Assemblea

1. Il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea.

Art. 47 - Vigilanza

1. La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Presidente dell'Assemblea, ai sensi delle vigenti normative.

2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.

3. A tale scopo il Presidente del Consorzio ed il Direttore Generale devono presentare, congiuntamente, al Presidente dell'Assemblea alla fine di ogni quadrimestre una relazione sull'andamento del Consorzio contenente in sintesi i dati significativi della gestione.

4. La relazione periodica di cui al precedente comma deve comprendere in particolare lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.

5. Devono essere altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore generale od il Collegio dei Revisori abbiano espresso un parere contrario.

6. L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.

7. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Presidente dell'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, il Presidente dell'Assemblea riferisce all'Assemblea stessa, affinché adotti nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dal presente Statuto.

Art. 48 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni concernenti:

- a) il piano programma ed i suoi aggiornamenti;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata o l'acquisto di partecipazioni maggioritarie nelle società predette;
- f) la stipulazione di convenzioni per attività extraterritoriale di cui al precedente art. 5.1.

2. Gli atti di cui al precedente comma, si intendono approvati se, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, l'Assemblea non abbia adottato un formale provvedimento di diniego, dandone nel medesimo termine comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Il termine di cui al precedente comma 2, è ridotto a 20 giorni per il bilancio preventivo economico e le relative variazioni, qualora gli stessi non comportino oneri a carico dei bilanci degli Enti consorziati che non siano ancora stati assunti con formale provvedimento da parte dei consigli degli Enti stessi.

4. Al di fuori degli atti disciplinati ai precedenti punti e di quelli espressamente previsti dal presente Statuto, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale del Consiglio stesso e quindi immediatamente esecutivo e vincolante per tutti.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sotto la sua responsabilità, può dichiarare immediatamente esecutive deliberazioni concernenti atti fondamentali che presentino un carattere di assoluta urgenza.

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 49 - Gestione aziendale: criteri

1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalla legge 41/86, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione triennale di cui all' art. 35 del presente Statuto.

Art. 50 - Copertura oneri impropri

1. Qualora l'Assemblea, anche su richiesta di Enti consorziati, disponga, per ragioni di carattere sociale, che il Consorzio effettui un servizio o svolga un'attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso contributi di altri Enti, l'intero costo del servizio o dell'attività assegnata, devono essere assicurati al Consorzio stesso i trasferimenti necessari per la copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendicontazione e di versamento dei trasferimenti dovuti al Consorzio.

Art. 51 - Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione,
bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo: regolamento

1. Il Piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.

2. Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il Piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il Bilancio preventivo economico annuale non potrà chiudersi in deficit. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dai Comuni al Consorzio a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere sociale.

Il bilancio preventivo deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

4. Il Conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Nella scelta dei criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale nonché dei criteri per la determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi dovranno essere seguite le norme di legge nonché i principi contabili statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri per la generalità delle imprese con le integrazioni e le modificazioni suggerite dai Consigli stessi per le imprese pubbliche degli enti locali.

5. Con apposito regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea determina, con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti punti, nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del Piano programma, del Bilancio pluriennale di previsione, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo.

Art. 52 - Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) il provento delle vendite di beni e servizi;
- b) i corrispettivi per i servizi i cui costi sono a carico dei comuni;
- c) i contributi in conto esercizio degli Enti consorziati;
- d) i contributi in conto esercizio previsti dalle leggi vigenti Regionali e Nazionali;
- e) i contributi per investimenti;
- f) proventi diversi, ordinari e straordinari.

2. Il contributo in conto esercizio e i corrispettivi degli Enti consorziati a integrazione dei ricavi relativi ai servizi svolti e ai contributi in conto esercizio previsti dalle leggi vigenti viene corrisposto con i criteri e le modalità stabilite nella convenzione.

Art. 53 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti del Consorzio, accertati dal Conto consuntivo, saranno destinati nell'ordine:

- 1) - alla costituzione od all'incremento del fondo di riserva nella misura del 20 per cento;
- 2) - alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea;
- 3) - al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, nell'entità prevista dal Piano programma;
- 4) - l'eccedenza agli enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

Art. 54 - Copertura delle perdite

1. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva e, in caso di insufficienza, dagli Enti consorziati in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

2. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 55 - Patrimonio del Consorzio

1. Il patrimonio del consorzio comprende:

- a) il patrimonio assegnato all'atto della costituzione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione;
- b) i beni immobili e mobili, i fondi liquidi, le azioni e/o le quote di partecipazione a società assegnati in dotazione dagli Enti consorziati successivamente alla costituzione del Consorzio;
- c) i beni immobili e mobili e le partecipazioni in società acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri o con mutui assunti direttamente.

2. I beni assegnati in dotazione dopo la trasformazione del preesistente consorzio dagli Enti consorziati attuali o da nuovi consorziati verranno computati al valore di acquisizione, che per le immobilizzazioni verrà rivalutato a norma di legge, e depurati degli ammortamenti ordinari conteggiati secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati fatti o siano stati effettuati in maniera difforme. Qualora non sia possibile disporre dei valori storici di acquisizione ovvero quando l'applicazione di detto metodo di valutazione porti a risultanze che per parere concorde del Direttore generale e del Collegio dei Revisori dei conti si discostino significativamente dai presunti valori attuali, per il computo dei valori di tali beni si farà riferimento ad una apposita stima peritale.

3. L'assegnazione di beni in natura, nonché delle eventuali azioni e quote di partecipazione a società, equivale ad una assegnazione di fondi liquidi sul cui valore può essere fissato, all'atto del conferimento, un interesse la cui misura e durata deve essere concordata fra le parti.

4. Tutti i beni mobili ed immobili conferiti in dotazione sono iscritti, al pari dei beni direttamente acquisiti dal Consorzio con propri mezzi finanziari, nel libro dei cespiti del Consorzio stesso; i beni mobili registrati e i beni immobili vengono altresì iscritti e trascritti a nome del Consorzio presso i pubblici registri mobiliari ed immobiliari.

5. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio di cui al precedente punto 1), secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830 del codice civile.

Art. 56 - Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede, nell'ordine:

- a) con i fondi all'uopo accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, ed in particolare con quote di ammortamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e di altri Enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione.

Art. 57 - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'azienda debbono, nel complesso, assicurare la copertura integrale di tutti i costi, ivi compresi quelli relativi agli ammortamenti ed accantonamenti calcolati secondo corretti principi contabili.

2. Le tariffe eventualmente fissate con provvedimenti emanati dai pubblici poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

3. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale e, nei casi dal Consiglio stesso stabiliti, dal Direttore Generale, tenuto conto anche degli eventuali indirizzi dettati dall'Assemblea.

Art. 58 - Norme varie in materia di finanza e contabilità

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito Regolamento, determina, fra l'altro:

a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;

b) i criteri per la ripartizione dei costi comuni ai diversi esercizi;

c) i criteri per l'espletamento del servizio di Cassa tenuto presente che dovrà essere prescelto, anche a trattativa privata, un istituto di credito al quale affidare in esclusiva i pagamenti mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per le riscossioni di introiti dall'utenza e per operazioni finanziarie;

d) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore generale per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;

e) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;

f) le modalità di liquidazione delle spese;

g) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa;

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 59 - Appalti e forniture

1. Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il

Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali o comunitarie applicabili alle aziende speciali in particolare e agli enti pubblici economici in generale, seguendo in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.

2. Il Consorzio addiviene alla stipulazione dei contratti mediante:

- apposite gare, le quali possono assumere le forme dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso;

- trattativa privata eventualmente preceduta da gara ufficiosa;

- sistema in economia.

3. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, vengono stabiliti in particolare, sempre nel rispetto della normativa vigente e di criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità:

a) i casi in cui consentito il ricorso alla trattativa privata, singola o plurima, e le relative modalità;

b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i quali è conferito al Direttore Generale il mandato di procedere con il "sistema in economia" sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;

c) le procedure da osservarsi per la indizione e lo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica;

4. Al Direttore generale spetta in ogni caso la responsabilità sulle procedure contrattuali, la presidenza delle Commissioni di gara e la stipulazione dei contratti.

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

Art. 60 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

2. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio; in tal caso il Presidente è tenuto ad informare per iscritto il Collegio dei Revisori.

Art. 61 - Responsabilità del Direttore generale, dei dirigenti e del personale del Consorzio

1. Il Direttore generale, i dirigenti ed il personale del Consorzio sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Direttore generale è altresì responsabile del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione, con particolare riferimento a quanto attiene al criterio di economicità ed all'applicazione delle normative tariffarie.

3. Il Direttore generale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa.

Art. 62 - Responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dal presente Statuto.

2. I componenti dl Collegio sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 63 - Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea.

TITOLO VIII - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 64 - Partecipazione ed informazione

1. Il Consorzio favorisce ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi. Per i fini di cui al precedente comma, il Consorzio:

- a) assicura che ai reclami degli utenti sia data risposta entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi;
- b) prende in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;
- c) informa le associazioni di utenti e cittadini e quelle di categoria prima della stipulazione di accordi sindacali concernenti, in particolare, orari e modalità di espletamento dei servizi fondamentali aventi riflesso diretto sui cittadini;
- d) promuove e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati all'azienda;
- e) intrattiene costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite rubriche sui servizi aziendali;
- f) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi, offerta di visite e stage presso il Consorzio e predisposizione di materiale ai fini didattici;
- g) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti e ai cittadini.

2. Per l'attuazione delle attività di cui al punto 1 verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

3. Il Consorzio deve, in modo particolare, assicurare tempestiva ed ampia informazione ai cittadini nei casi di sciopero del personale, indicando l'inizio, la durata, le modalità dell'astensione dal lavoro, i servizi assicurati e quelli sospesi o modificati, le forme di riattivazione degli stessi.

Art. 65 - Ricerca sui servizi

1. Il Consorzio deve verificare costantemente il livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine può commissionare a società, enti o istituti di comprovata esperienza e serietà indagini demoscopiche, ricerche e studi nei settori più denunciati dagli utenti per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze.

2. I risultati degli studi e delle ricerche disposti dal Consorzio sono inseriti nella relazione triennale di cui all'art. 35, punto 6.

TITOLO IX - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea

L'Assemblea del Consorzio provvederà ad emanare un regolamento generale nonché, se lo riterrà necessario od opportuno, uno o più regolamenti per la disciplina di aspetti particolari.

Il regolamento generale verrà emanato dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, e dovrà in particolare, dettare norme in ordine ai seguenti argomenti:

- 1) - funzionamento dell'Assemblea;
- 2) - Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo.

Nel predisporre i regolamenti di cui sopra l'Assemblea dovrà considerare, oltre ai principi stabiliti nel presente Statuto, l'esigenza di assicurare al Consorzio la autonomia imprenditoriale sancita dalla legge, condizione indispensabile per una gestione efficiente, efficace ed economica.

Art. 67 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) appalti, forniture e spese in economia;
 - c) finanza, contabilità, cassa;
 - d) personale;
 - e) rilascio copie e visione degli atti.

Art. 68 - Modifiche allo Statuto del Consorzio

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno i 751 millesimi del totale delle quote di partecipazione.
2. Le modificazioni volte all'abrogazione dello Statuto, oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono deliberate dall'Assemblea contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate alle modifiche.
3. Le deliberazioni concernenti le modifiche di cui sopra dovranno essere adottate con le modalità previste dall'art. 18, n. 2.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea valuta, in apposite sedute lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati, delle loro Comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 69 - Norme transitorie e finali

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con questo compatibili.

2. Il Consorzio mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale (compreso il Direttore generale) ed in genere i rapporti giuridici in corso con l'esistente "Azienda Trasporti Pubblici" del "Consorzio Trasporti Pubblici".

3. La Commissione Amministratrice dell'Azienda Trasporti Pubblici del Consorzio Trasporti Pubblici di Nuoro resta in carica fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

4. Il Consorzio "Azienda Trasporti Pubblici" subentra in tutti i diritti, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti i beni conferiti e i servizi svolti dal precedente Consorzio e dalla sua Azienda Consorziale.

Art. 70 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme che regolano le aziende speciali ed in particolare all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 71 - Decorrenza dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di stipula della convenzione fra gli Enti consorziati e da tale data sono abrogati:

a) lo statuto del Consorzio Trasporti Pubblici approvato con decreto del Prefetto di Nuoro n. 2572/4 in data 19/12/1973;

b) il vigente Regolamento speciale dell'"Azienda Trasporti Pubblici" e del "Consorzio Trasporti Pubblici" approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 9 del 21/12/1974.

SOMMARIO

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione	pag.	1
Art. 2 - Denominazione e Sede	pag.	1
Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio	pag.	1
Art. 4 - Finalità del Consorzio	pag.	1
Art. 5 - Attività extra territoriale	pag.	2
Art. 6 - Adesione alle federazioni di categoria	pag.	2
Art. 7 - Durata	pag.	2
Art. 8 - Scioglimento del Consorzio	pag.	2
Art. 9 - Recesso	pag.	3
Art. 10 - Trasmissione delle deliberazioni della Assemblea agli Enti consorziati	pag.	3
Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti consorziati	pag.	3
Art. 12 - Controversie	pag.	4

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 13 - Organi	pag.	4
------------------	------	---

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea - composizione	pag.	4
Art. 15 - Assemblea - funzioni	pag.	4
Art. 16 - Assemblea - Presidente	pag.	5
Art. 17 - Assemblea - funzionamento	pag.	5
Art. 18 - Assemblea - deliberazioni	pag.	5
Art. 19 - Segretario dell'Assemblea	pag.	6
Art. 20 - Assemblea - indennità	pag.	6

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - composizione	pag.	6
Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - requisiti per la nomina e incompatibilità	pag.	6
Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di nomina	pag.	7
Art. 24 - Consiglio di Amministrazione - procedure e modalità di revoca dei consiglieri	pag.	7
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione: durata in carica, dimissioni, decadenze, sostituzioni	pag.	7
Art. 26 - Consiglio di Amministrazione: compiti	pag.	7
Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: modalità e tempi di convocazione	pag.	8
Art. 28 - Consiglio di Amministrazione: validità delle sedute e votazioni	pag.	8
Art. 29 - Consiglio di Amministrazione: partecipazione alle sedute	pag.	9
Art. 30 - Consiglio di Amministrazione: redazione verbali, visione e rilascio copie	pag.	9
Art. 31 - Consiglio di Amministrazione: regolamento per la visione e il rilascio di copie degli atti	pag.	9
Art. 32 - Consiglio di Amministrazione: norme varie	pag.	9

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 33 - Funzioni e deleghe	pag.	10
------------------------------	------	----

CAPO IV - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34 - Collegio dei Revisori - requisiti e modalità di nomina	pag.	10
Art. 35 - Collegio dei Revisori: compiti	pag.	11
Art. 36 - Collegio dei Revisori: funzionamento	pag.	12

CAPO V - DIREZIONE

Art. 37 - Direttore generale: attribuzioni	pag.	12
Art. 38 - Direttore generale: nomina	pag.	13
Art. 39 - Direttore generale: licenziamento durante il triennio	pag.	13
Art. 40 - Direttore generale: conferma o licenziamento a fine triennio	pag.	13
Art. 41 - Direttore generale: trattamento economico e normativo	pag.	13
Art. 42 - Direttore generale: sostituzione	pag.	13

TITOLO III - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CONSORZIO - RISORSE UMANE

Art. 43 - Struttura organizzativa	pag.	14
Art. 44 - Stato giuridico e trattamento economico del personale	pag.	14
Art. 45 - Regolamento del personale	pag.	14

TITOLO IV - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 46 - Indirizzi dell'Assemblea	pag.	14
Art. 47 - Vigilanza	pag.	14
Art. 48 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione	pag.	15

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 49 - Gestione aziendale: criteri	pag.	15
Art. 50 - Copertura oneri impropri	pag.	15
Art. 51 - Piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, conto consuntivo: regolamento	pag.	16
Art. 52 - Ricavi	pag.	16
Art. 53 - Destinazione degli utili	pag.	17
Art. 54 - Copertura delle perdite	pag.	17
Art. 55 - Patrimonio del consorzio	pag.	17

Art. 56 - Finanziamento degli investimenti	pag.	18
Art. 57 - Tariffe	pag.	18
Art. 58 - Norme varie in materia di finanza e contabilità	pag.	18

TITOLO VI - CONTRATTI

Art. 59 - Appalti e forniture	pag.	18
-------------------------------	------	----

TITOLO VII - RESPONSABILITA'

Art. 60 - Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione	pag.	19
Art. 61 - Responsabilità del Direttore generale, dei dirigenti e del personale del Consorzio	pag.	19
Art. 62 - Responsabilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti	pag.	19
Art. 63 - Azione di responsabilità	pag.	19

TITOLO VIII - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 64 - Partecipazione ed informazione	pag.	20
Art. 65 - Ricerca sui servizi	pag.	20

TITOLO IX - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea	pag.	20
Art. 67 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione	pag.	21
Art. 68 - Modifiche allo Statuto del Consorzio	pag.	21
Art. 69 - Norme transitorie e finali	pag.	21
Art. 70 - Norme di rinvio	pag.	22
Art. 71 - Decorrenza dello Statuto	pag.	22